

**REACH Regulation:
emergenza ban lead**

CACCIA, PESCA E TIRO A RISCHIO!

FERMIAMO IL DIVIETO DEL PIOMBO!

**Informati e fai la tua
parte per fermare
questa decisione!**

PAG 1. RIASSUNTO E INFORMAZIONI

**PAG 5. ISTRUZIONI SINTETICHE
PER FERMARE ECHA**

PAG 6. GUIDA CON IMMAGINI

SCHEDA RIASSUNTIVA E OSSERVAZIONI SU PROBLEMATICHE RESTRIZIONE PIOMBO NELLE WETLANDS (ZONE UMIDE)

- L'Agenzia Europea per la Chimica (ECHA), incaricata dalla Commissione Europea di redigere un'eventuale proposta di restrizione dell'uso del piombo nelle zone umide (wetlands), nell'ambito dell'implementazione del Regolamento REACH, nell'Agosto 2018 invia la sua "Opinion";
- In data 28 ottobre 2019, la Commissione Europea produce una proposta per il Regolamento REACH, con la quale sostanzialmente fa proprie le considerazioni di ECHA e addirittura amplia le conclusioni dell'Agenzia Europea, introducendo pure un emendamento in ordine alla previsione della restrizione non solo nelle wetlands (individuate secondo la definizione della Convenzione di RAMSAR), ma prevedendo anche l'individuazione di zone "buffer" ovvero delle zone cuscinetto dell'estensione di 400 metri.
- In data 19 novembre 2019 è stato convocato il REACH Committee Meeting, dove siedono i rappresentanti degli Stati membri, per decidere sulla proposta di restrizione della Commissione Europea. La decisione è stata rimandata, questo può essere un buon segno di riapertura della discussione in particolare sulle criticità rilevate di seguito.

Da un'analisi approfondita della proposta di restrizione, emerge subito che la proposta della Commissione è palesemente ambigua, sproporzionata, discriminatoria, contiene almeno un errore e ciò è fonte di preoccupazione per molti Stati membri, specie per quelli mediterranei ove si pratica un'attività venatoria tradizionale e peculiare. Soprattutto, una siffatta proposta di restrizione nelle wetlands è suscettibile di poter causare, una serie di problemi legali ai cacciatori europei.

1. AMBITO DELLA RESTRIZIONE

Intanto emergono problematiche giuridiche non indifferenti, a partire dalle finalità della restrizione che eccede visibilmente il mandato iniziale conferito a ECHA di preparare una proposta di restrizione del piombo nell'ambito dell'AIWA (African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement);

2. DEFINIZIONE DI WETLAND

L'individuazione di zona umida utilizzata nella proposta di restrizione è troppo ampia e ricalca quella contenuta nella Convenzione di Ramsar. Si ritiene questa definizione inadatta e impraticabile per diverse ragioni: in primo luogo da un punto di vista legale, la definizione di cui alla RAMSAR include tutte le acque, compresa una piccola pozzanghera o un fosso o un drenaggio al bordo di un campo. E in più, dettaglio di una certa importanza, la definizione di wetland contenuta nella Convenzione RAMSAR non fa riferimento alle dimensioni delle zone umide.

Inoltre l'inclusione delle torbiere tra le zone umide renderà la restrizione poco

chiara sia per chi esercita l'attività venatoria, sia per chi effettua le attività di controllo e per gli ufficiali di Polizia.

Infatti non si capisce dove inizia una torbiera e dove tale habitat finisca. In un tale contesto si complica molto sia l'applicazione che la comprensibilità delle regole.

Si consideri, inoltre, che 24 Paesi membri su 28 hanno già una legge nazionale sull'uso del piombo nelle zone umide ma nessuno di essi utilizza la definizione piena di wetland secondo la Convenzione di RAMSAR, proprio a causa dei problemi ad essa collegati.

Ancora, poiché la più ampia definizione di RAMSAR significa che inevitabilmente saranno ricomprese anche aree non umide, si dovrebbe evidenziare che il rischio associato a questa impostazione è notevole.

Importante da notare che il Comitato SEAC dell'ECHA ha dichiarato che l'inclusione delle torbiere tra le wetlands causa difficoltà nell'identificazione pratica di certi tipi di zone umide (come le Peatlands), o paludi; infatti SEAC capisce che potrebbero sorgere difficoltà nel giudicare dove sia l'attuale confine delle wetlands.

SOLUZIONE: (definizione di zona umida)

Affinché questo regolamento possa essere pratico, proporzionato e comprensibile per i cacciatori e per gli agenti di Polizia, le zone umide dovrebbero essere ridefinite come “zone umide con acqua visibile” e gli Stati membri dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati a definire dimensioni minime per garantire certezza del diritto.

BUFFER ZONE (Zone cuscinetto)

L'Agenzia europea ECHA ha discusso sulle Buffer zone ma ha concluso che queste sono inappropriate e inopportune per questa restrizione. L'analisi socio economico condotta in seno all'ECHA non ha avuto sufficienti informazioni per valutare le ricadute socio economiche sul buffer zone; quindi il comitato SEAC preposto all'analisi socio economico in seno all'ECHA non è pervenuta a una conclusione sugli impatti nelle zone buffer in termini di proporzionalità. La ragione principale per la quale la previsione di buffer zone non è stata inclusa nell'Opinion di ECHA è stato per motivi di praticità. Infatti la previsione del buffer zone renderà la regolazione molto difficoltosa sia per i Cacciatori che per gli agenti di Polizia impegnati a identificarle, specie con l'inclusione delle torbiere tra le zone umide. Dovrebbe essere ulteriormente sottolineato come la proposta della Commissione Europea di includere una buffer zone di 400 metri è basata su nessuna evidenza, eccetto una situazione in una regione della Germania.

Dal punto di vista giuridico, il fatto che la Commissione Europea preveda una zona buffer travalica e va oltre la richiesta originaria rivolta a ECHA di valutare una proposta di restrizione dell'uso del piombo nelle zone umide. Quindi il mandato era esplicitamente limitato all'uso delle munizioni al piombo nelle aree umide. Pertanto, la proposta della Commissione di fissare una zona buffer di 400 metri rende l'ambito della restrizione assolutamente sproporzionato.

La soluzione è quella di cassare totalmente la previsione delle zone buffer dalla restrizione.

3. COSTI - Sostenibilità dei proiettili

La proposta della Commissione Europea dice che “ i costi della proposta di restrizione saranno sopportati per lo più dai Cacciatori e che la levitazione del costo per i cacciatori è ragionevole”. In realtà, oltre ai costi di sostituzione delle armi vecchie, vi sono dei costi 5 volte maggiori rispetto alle munizioni contenenti piombo.

La Commissione Europea incorre in un errore quando dichiara che “l’infrastruttura per provare gli spari” è disponibile in quasi tutti gli Stati membri dell’UE. Ciò dimostra una completa mancanza di conoscenza del problema: infatti sono i fucili da caccia ad aver bisogno di essere testati e non i proiettili, perchè la questione coinvolge anche problemi di sicurezza. Inoltre, deve ancora essere posta la domanda: quali sono gli Stati membri che dispongono dell’infrastruttura necessaria per testare l’adeguamento dei fucili a poter sparare proiettili senza piombo?

In aggiunta, l’uso della definizione di zona umida secondo la Convenzione RAMSAR con le zone buffer e il divieto di possesso di munizioni al piombo porta ad un ampliamento maggiore della quantità di Cacciatori interessati all’ambito della restrizione. Pertanto l’impatto della restrizione su milioni di cittadini europei non è stato adeguatamente affrontato né dall’ECHA, né dalla Commissione Europea. Infatti la Commissione Europea è a conoscenza di quanti siano i cacciatori interessati alla restrizione dell’uso del piombo e nello specifico sa quanti sono i fucili che andrebbero sostituiti o adattati per essere compatibili con altri tipi di munizioni?

Inoltre la Commissione Europea invita gli Stati membri a introdurre un divieto completo dell’uso del piombo nelle zone umide, ma questo non è sufficientemente spiegato/giustificato tendendo conto degli impatti e della portata della proposta della Commissione Europea.

SOLUZIONE: Ancora una volta, ciò richiede una nuova valutazione del rischio e una nuova analisi socio economica.

4. RISCHIO PENALE PER IL SOLO POSSESSO

La proposta della Commissione Europea raccomanda di vietare il semplice “possesso” delle cartucce caricate a piombo quando si va a caccia nelle zone umide. Questo regolamento non impedisce che i cacciatori siano passibili di reato per il semplice “possesso” di proiettili al piombo nelle zone umide. La maggior parte dei cacciatori nella propria attività venatoria incrocia zone umide (secondo la più larga definizione RAMSAR) in una normale giornata di caccia in Europa e di questo ECHA è perfettamente a conoscenza.

Ciò significa che in pratica il divieto dell’uso del piombo è esteso ben oltre le zone umide senza alcuna giustificazione in relazione al criterio di proporzionalità.

La Commissione Europea chiaramente non comprende che l’attuazione delle regole è agevolata solo se queste sono chiare e possibili. In questo contesto si appalesa una seria ambiguità sull’interpretazione del concetto di “possesso”, cosa nota anche alla SEAC: “SEAC percepisce un’ambiguità in relazione all’interpretazione del possesso”. Le leggi nazionali vigenti relative ai proiettili al piombo dovrebbero quindi estendere il divieto dall’ “uso” di cartucce al piombo al semplice “possesso” di queste, sganciate dall’utilizzo effettivo.

SOLUZIONE: C'è bisogno una chiara e ben giustificata interpretazione del concetto di "possesso" nel momento in cui un cacciatore va a caccia nelle zone umide. Quindi la proposta di restrizione dovrebbe distinguere chiaramente tra "uso" nel momento stesso della caccia e mero "possesso" del proiettile. E ovviamente la seconda fattispecie non dovrebbe in nessun modo costituire un reato perché ciò sarebbe un'aberrazione giuridica.

5. PERIODO DI TRANSIZIONE

Si evidenzia che, senza nessuna logica, la Commissione Europea ha proposto un periodo di transizione molto più breve di quello che l'ECHA nella sua Opinion ha ritenuto congruo e cioè 36 mesi.

I 36 mesi proposti da ECHA scaturivano dalle informazioni ricevute dagli stakeholders per i quali questo era un tempo minimo. Tale tempistica era considerata necessaria per dare tempo sufficiente ai produttori di aumentare la capacità produttiva di proiettili alternativi, in particolare proiettili in acciaio. Inoltre, nei quattro Stati membri che non hanno attuato una graduale eliminazione del piombo sulla regolamentazione nelle zone umide, l'infrastruttura necessaria per l'adeguamento non è presente. Ciò rende molto più lenta la velocità di adeguamento laddove necessario. Infatti l'offerta di alternative al piombo potrebbe anche richiedere del tempo. Questo è importante perché spesso ci sono ampie scorte di proiettili in deposito che necessitano di essere smaltite.

In questo contesto sarebbe auspicabile un periodo di transizione di cinque anni negli Stati che non hanno regolamentato per consentire una transizione corretta con un'adeguata sensibilizzazione.

SOLUZIONE: il periodo di transizione dovrebbe essere di 36 mesi secondo quanto espresso nell'Opinion di ECHA, e di cinque anni per i Paesi in cui non è presente ancora alcuna restrizione.

CONCLUSIONI: Si ritiene che la proposta di una nuova analisi del rischio e dell'impatto socio economico che tenga conto delle superiori osservazioni, vada nella direzione della "Better regulation" dell'UE, rendendo le regole proporzionate al livello del rischio e comprensibile sia per i cacciatori che per gli agenti delle forze dell'ordine.

QUESTA SITUAZIONE, RISCHIA DI PEGGIORARE CON L'INVITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA AD INTRODURRE UN TOTALE DIVIETO DEL PIOMBO. ECHA HA APERTO UN AUDIZIONE PUBBLICA SUL TEMA A CUI TUTTI POSSONO PARTECIPARE. QUINDI SI CHIEDE A TUTTI GLI INTERESSATI DI IMPEGNARSI PER INVIARE UN PROPRIO COMMENTO E DIFFIDARE ECHA DAL PROCEDERE CON QUESTO PROGETTO.

FERMIAMO IL DIVIETO DEL PIOMBO

PARTECIPA ALLA CALL FOR EVIDENCE



AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

ECHA (European Chemical Agency) ha aperto un portale sul proprio sito, sul quale è possibile inviare commenti, allegati e dati al fine di sollevare le proprie perplessità relativamente al tema del piombo nelle munizioni da caccia presentato nei dossier scientifici pubblicati dall'agenzia.

Se le informazioni pubblicate hanno fatto sorgere dubbi a riguardo, non esitate a **mandare commenti**, in forma confidenziale e non, **entro e non oltre il 16/12/2019**.

Poiché numerose associazioni, agenzie ed europarlamentari non giudicano di buon grado la condotta poco trasparente dell'istituzione, sarebbe opportuno verificare la reazione della suddetta in risposta alle querele e ricorsi segnalati sulla loro pagina web.

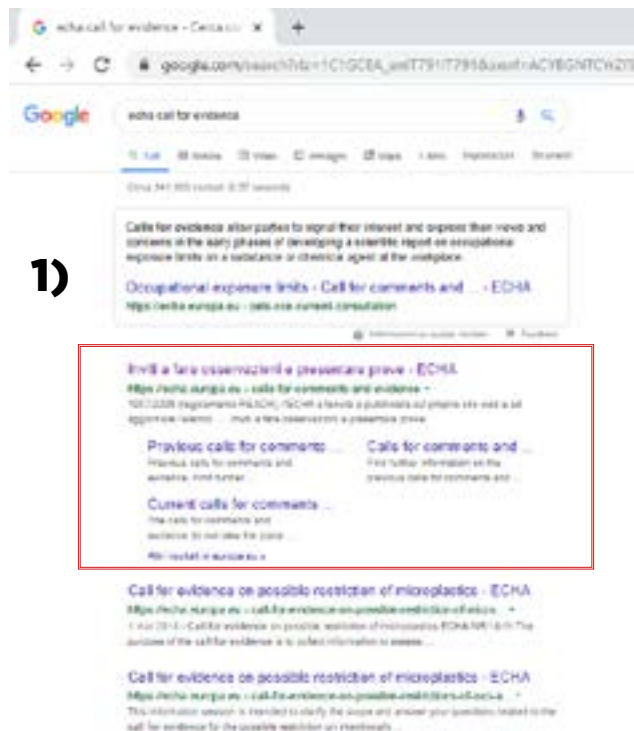
Indicazioni per la **CALL FOR EVIDENCE**:

- 1) **Aprire un motore di ricerca qualsiasi (es: Google) e digitare: ECHA call for evidence**
- 2) **Cliccare sul riquadro detail, il quale appare accanto alla tabella lead and its compound**
- 3) **Cliccare su give comment**

A questo punto bisogna solo compilare il questionario, lasciare il proprio commento ed eventualmente allegare un file con i propri dati ed informazioni.

Se conosci poco l'inglese ti consigliamo di usare Chrome che integra un traduttore. Se siete poco pratici di navigazione web fatevi assistere da un parente.

1)



2)



3)



A questo punto compila il questionario!

Su Chrome cliccando il tasto destro del mouse è possibile tradurre la schermata, la traduzione non sarà perfetta ma può aiutare nella compilazione chi non conosce l'inglese.

Di seguito indicare dove siete venuti a conoscenza della CALL.

Compilare con i propri dati.



Specificare se scrivi a titolo individuale o a nome di un'associazione, una società privata, ecc. e spuntare il permesso o meno alla pubblicazione.

In questo riquadro puoi inserire il tuo commento personale e motivarlo. (OBBLIGATORIO)

SEZIONE III. Commenti non riservati
Forma i tuoi commenti / risposte nelle caselle di commento seguenti (massimo 9000 caratteri)

* Il Comprendo che è mia responsabilità non includere informazioni riservate nelle risposte a commenti generali e nelle risposte a richieste di informazioni specifiche (ad es. Nome dell'azienda, indirizzi e-mail, numeri di telefono, firma ecc.). ECHA non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati dalla messa a disposizione del pubblico di risposte non riservate.

COMMENTI GENERALI *

Successivamente vi sarà possibile inserire informazioni più tecniche e specifiche, compilate il riquadro e cliccate su “Ho informazioni su questo argomento”, oppure in caso contrario su “Non ho informazioni su questo argomento” e procedete.

☐ Ho informazioni su questo argomento

☐ Non ho informazioni su questo argomento

Se siete in possesso di studi sul tema, potrete allegare i file presenti sul vostro PC cliccando su “Browse”. Se la documentazione è riservata utilizzare la sezione specifica.

SEZIONE IV. Allegati non riservati
Se necessario, allegare ulteriori informazioni non riservate (ad esempio studi, dati di laboratorio, ulteriori dettagli di contatto, dati aziendali, ecc.). Di seguito. Non allegare le stesse informazioni già fornite nella sezione III. Se non sei l'autore delle informazioni riservate, utilizzare la sezione V per comodità.

Carica allegato:

Aggiungi allegato:

Se desideri inviare più di un documento, crea un archivio zip in cui includi tutti i file e carichi il file zip come allegato. La dimensione massima del file è di 20 MB.

* Il Comprendo l'importanza delle informazioni che desidero condividere (che dovranno essere condivise da tutti gli allegati nella sezione IV) (ad esempio nome dell'azienda, tipo dell'azienda, nomi personali, e-mail, firma, etc.) del commercializzato. Comprendo che ECHA non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati dalla messa a disposizione del pubblico degli allegati.

SEZIONE V. Allegati riservati
Se necessario, allegare informazioni riservate di seguito (ad esempio studi, dati di laboratorio, ulteriori dettagli di contatto, dati aziendali, ecc.). Non aggiungere dati o nuove informazioni già fornite nella sezione IV. Le informazioni riservate saranno utilizzate solo dall'ECHA, compresi i suoi comitati, dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione europea.

Se si carica un allegato riservato, il prezzo di giustificare i motivi di riservatezza delle informazioni nel campo sottostante.

Da qui puoi trovare per ECHA le norme relative al accesso ai documenti.

Carica allegato riservato:

Aggiungi allegato:

Se desideri inviare più di un documento, crea un archivio zip in cui includi tutti i file e carichi il file zip come allegato. La dimensione massima del file è di 20 MB.

* In tutti i seguenti motivi elencati nel paragrafo 1. o il paragrafo 2. del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo al accesso del pubblico ai documenti perché le informazioni presentate sono riservate non possono essere divulgate alle persone che richiedono i documenti: spiegare di seguito nel campo dei commenti sul registro una ragione sottostante essere che la protezione dei tuoi interessi commerciali, la proprietà intellettuale, la riservatezza commerciale.

Per concludere e inviare il tutto a ECHA dovreste prima comprovare che siete una persona reale cliccando e rispondendo ad una domanda casuale, una volta spuntato il segno verde terminate cliccando su “Presentare all'ECHA”.

☒ Non sono un robot

Inviato il vostro commento vedrete questa schermata e alla mail che avrete inserito riceverete un messaggio di conferma.

Se in un secondo momento ritenete di avere altri dati da inviare è possibile ripetere la Call For Evidence con gli stessi dati personali tornando al link "Give Comment" del punto 3).



**Unisciti a questa battaglia
con l'On. Pietro Fiocchi e
le Associazioni nazionali e
internazionali di
Pesca, Caccia e Tiro.
Il nostro futuro è in gioco!**

**Diffondi questo materiale e
aiuta altre persone
ad effettuare la procedura,
la scadenza è
il 16 dicembre 2019!**

UNITI SI VINCE!